

# Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (OEm-UFAC)

Modifica del 10 novembre 2010

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 settembre 2007<sup>1</sup> sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile è modificata come segue:

*Sostituzione di rimandi*

<sup>1</sup> *Nell'articolo 14 capoverso 1 lettere a e c e nell'articolo 17, il rimando al «regolamento n. 1702/2003», compresa la nota a piè di pagina, è sostituito con il rimando al «regolamento (CE) n. 1702/2003<sup>2</sup>».*

<sup>2</sup> *Nell'articolo 32 e nell'articolo 33 capoverso 1, il rimando al «regolamento n. 2042/2003», compresa la nota a piè di pagina, è sostituito con il rimando al «regolamento (CE) n. 2042/2003<sup>3</sup>».*

*Art. 1 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base:

- a. del regolamento (CE) n. 1702/2003<sup>4</sup>;
- b. del regolamento (CE) n. 2042/2003<sup>5</sup>;
- c. della legislazione aeronautica svizzera.

<sup>1</sup> RS 748.112.11

<sup>2</sup> Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

<sup>3</sup> Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 set. 2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 nov. 2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

<sup>2</sup> La presente ordinanza non si applica alla riscossione di emolumenti per le decisioni e le prestazioni emanate o fornite direttamente dall'Agenzia per la sicurezza aerea (AESA) o su sua richiesta dall'UFAC (art. 14 cpv. 1 e art. 17).

*Art. 5 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'UFAC può esentare dagli emolumenti i servizi federali qualora siano essi stessi beneficiari della prestazione.

*Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. e*

<sup>2</sup> Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1592/2002<sup>6</sup>, gli emolumenti sono calcolati dall'UFAC secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
e. per i certificati di omologazione completivi e le grandi riparazioni di aeromobili, motori ed eliche, nonché per i certificati di parti e pertinenze di aeromobili	200.–	50 000.–

*Art. 15 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> Per gli esami d'entrata, per gli esami completivi periodici e straordinari, per gli esami in vista dell'esportazione di aeromobili, per gli esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
a. per gli aeroplani con un peso al decollo inferiore o pari a 5700 kg e per gli elicotteri monomotore	360.–	8 000.–
c. per gli alianti e gli aerostati	200.–	2 000.–

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 lug. 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

*Art. 16 cpv. 6 e 8*

<sup>6</sup> Per l'esame e l'approvazione di un programma di manutenzione, un emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 90 a 7000 franchi.

<sup>8</sup> In caso di deposito dei documenti di bordo per un intero anno civile e della cancellazione di un aeromobile entro il primo semestre dell'anno civile, è riscossa la metà dell'emolumento fissato nel capoverso 7.

*Art. 18 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b–d*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un'impresa di produzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003<sup>7</sup> o della legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione, la modifica e il rinnovo	200.–	50 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	50 000.–
d. per le ispezioni straordinarie	200.–	50 000.–

*Art. 19 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b–d*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un'impresa di manutenzione ai sensi dell'allegato I capitolo F e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003<sup>8</sup> o della legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione, la modifica e il rinnovo	200.–	50 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	50 000.–
d. per le ispezioni straordinarie	200.–	50 000.–

*Art. 20 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b–d nonché cpv. 4 frase introduttiva e lett. b*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di cui all'allegato I capitolo G del regolamento (CE) n. 2042/2003<sup>9</sup>, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

<sup>7</sup> Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

<sup>8</sup> Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

<sup>9</sup> Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione, la modifica e il rinnovo	200.–	20 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	20 000.–
d. per le ispezioni straordinarie	200.–	20 000.–

<sup>4</sup> Per l'approvazione di un'impresa addetta alla gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, per il rilascio di certificati sull'esame dell'aeronavigabilità ai sensi dell'allegato I capitolo I del regolamento (CE) n. 2042/2003, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione o il rinnovo	200.–	10 000.–

*Art. 30 cpv. 2*

<sup>2</sup> Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l'esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi.

*Art. 37 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per l'autorizzazione di una manifestazione aeronautica pubblica, deve essere versato un emolumento di base di 400 franchi.

*Art. 38 cpv. 1 lett. e ed f*

<sup>1</sup> Per il rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti seguenti:

	Fr.
e. autorizzazione di volo sotto le quote minime (art. 44 cpv. 2 lett. f ONCA)	
1. per voli commerciali	400.–
2. per voli non commerciali	250.–
f. autorizzazione a eseguire atterraggi esterni (art. 8 cpv. 2 LNA)	
1. per voli commerciali	400.–
2. per voli non commerciali	250.–

*Art. 47 cpv. 1 lett. b-d*

<sup>1</sup> Per l'approvazione di un organismo di formazione per il personale di manutenzione ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/2003<sup>10</sup>, compresa la domanda per l'approvazione dell'organismo, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

	Emolumento minimo Fr.	Emolumento massimo Fr.
b. per l'estensione, la modifica o il rinnovo	200.–	50 000.–
c. per la vigilanza corrente (per prestazione)	200.–	50 000.–
d. per le ispezioni straordinarie	200.–	50 000.–

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

10 novembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>10</sup> Vedi la nota all'art. 1 cpv. 1 lett. b.

